



AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2024 A FAVORE DEI NUCLEI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (DGR XII/2563 del 17.06.2024 – REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 DEL 10.10.2019- LEGGE REGIONALE 16 dell'08.07.2016 art. 25)

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Il Regolamento Regionale n. 11/2019, in attuazione dell'art. 25, co. 3 della legge regionale n. 16, disciplina le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà, al fine di sostenere:

- a. l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza
- b. gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche

Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

A) Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 11/2019 - a nuclei famigliari in condizioni di indigenza, che hanno ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico, di seguito nominato SAP, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Regionale 4/2017. Ai sensi dello stesso Regolamento Regionale, *“sono considerati nuclei famigliari in condizioni di indigenza i nuclei che presentano una condizione economica pari o inferiore a euro 3.000,00 ISEE”*;

B) Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 11/2019 - a nuclei famigliari in comprovate difficoltà economiche, assegnatari di un servizio abitativo pubblico di seguito nominato SAP, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dello stesso Regolamento Regionale 11/2019.

3. ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO

- Per i nuclei familiari in condizioni di indigenza, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del R.R. n. 11/2019 l'entità del contributo regionale di solidarietà *non può superare € 1.850,00=* ed è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi, finalizzato alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso.
- Per i nuclei in comprovate difficoltà economiche, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del R.R. n. 11/2016 l'entità del contributo regionale *non può superare € 2.700,00=* e ha carattere annuale coprendo il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

Fermo restando che la DGR XII/2563 del 17.06.2024 invita gli Enti proprietari a individuare modalità di verifica, avvalendosi anche del nucleo di valutazione, che riducano il *rischio di comportamenti opportunistici*, quali, a titolo esemplificativo:

- Il pagamento del canone di locazione;
- la possibilità di definire una realistica rateizzazione del debito;
- eventuali pareri dei servizi sociali del Comune di residenza del nucleo familiare

Il contributo è finalizzato al pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale. L'erogazione del contributo è subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi assegnati da Regione Lombardia, alle domande pervenute e accolte e alle decisioni del Nucleo di Valutazione e sarà liquidata direttamente all'Ente proprietario degli alloggi - Comune di Gandino.

4. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO





Possono presentare domanda per l'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2024 i nuclei familiari, di cui al punto 2, in possesso dei seguenti requisiti ***alla data del presente avviso***:

- siano inclusi nell'Area della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 27/2009;
- risultino assegnatari da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico;
- siano in possesso di un ISEE ordinario del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00= euro;
- assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del Regolamento Regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
- possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai SAP come previsto dall'art. 7 comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 4/2017.

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale 11/2019 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4 del medesimo regolamento, risultano in possesso dei requisiti qui sopra trattati.

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso e disponibile sul sito www.comune.gandino.bg.it.

La domanda di accesso al contributo, debitamente compilata, con allegata copia dei documenti richiesti deve essere prodotta **ENTRO LE ORE 12.00 DI martedì 17 DICEMBRE 2024** attraverso le seguenti modalità:

1. Personalmente (Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione) o da un componente del nucleo familiare, al protocollo comunale negli orari di apertura dello stesso;
2. trasmessa via mail all'indirizzo info@comune.gandino.bg.it;
3. trasmessa via pec all'indirizzo comune.gandino@legalmail.it

6. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'

L'Ente proprietario ha nominato quale responsabile del procedimento (RUP) il responsabile dei Servizi alla persona – Pasqualina D.ssa Giudici, per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2024 e istituisce, senza alcun onere a carico dell'Ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno dell'Ente che supporterà il Responsabile.

Il nucleo di valutazione:

- a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza se ce ne sono, sulla base dei costi di locazione sociale nel limite massimo stabilito dall'art. 3, comma 3 del citato R.R. n.11/2019;
- b) verifica, per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di cui al 3 del presente avviso;
- c) determina il contributo annuale da assegnare ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel limite massimo stabilito dall'art. 5, comma 3 del R.R. n. 11/2019.
- d) predisporre l'elenco dei beneficiari in condizioni di indigenza se ce ne sono e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) trasmette al responsabile del procedimento, qualora non faccia parte anch'esso del nucleo di valutazione, una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere precedenti.



Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione eventualmente trasmessa dal nucleo di valutazione:

- a) assegna il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, se ce ne sono;
- b) approva la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria dei beneficiari è approvata con determinazione dirigenziale, sulla base della proposta di approvazione formulata dal Responsabile del Procedimento, ed è composta dalle domande ammissibili e finanziabili, dalle domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande non ammissibili. La graduatoria viene pubblicata, in forma anonima, sul sito del Comune.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande:

- a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso dei requisiti indicati al punto 4 del presente avviso, come stabilito dal Regolamento Regionale n. 11/2019, del 10 ottobre 2019;
- b) accertate definitivamente prive dei requisiti definiti al punto 4 del presente avviso e nei termini di cui ai precedenti punti;
- c) in caso di dichiarazioni risultate mendaci, in sede di aggiornamento dell'anagrafe utenza;
- d) pervenute oltre il termine per la presentazione della domanda;
- e) pervenute attraverso sistemi diversi da quelli indicati al punto 5 del presente avviso

8. CONTROLLI

Il Comune di Gandino, erogatore del contributo, potrà svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora dai controlli emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non verrà erogato il contributo e verrà denunciato alle autorità competenti (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno le condizioni per l'ottenimento del contributo, lo stesso è revocato e l'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. L'Amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri uffici pubblici competenti e si riserva la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto al contributo, alla Guardia di Finanza competente per il territorio, per ulteriori controlli previsti dalle leggi vigenti

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 della legge n. 241/90 si comunica che:

- l'amministrazione procedente è il Comune di Gandino;
- l'ufficio al quale il procedimento è assegnato è il Servizio alla persona;
- il responsabile del procedimento è la d.ssa Giudici Pasqualina

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)).





Nel documento pubblicato sul sito WEB del comune Gandino <http://www.comune.gandino.bg.it>, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD (Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l'interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e trasparente.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge Regionale n.16 del 8 luglio 2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
- Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;
- Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a: Ufficio servizi alla persona al nr. 035/745567 int. 5.

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito Internet istituzionale del Comune di Gandino www.gandino.it.

La Responsabile Servizi alla Persona
F.to Giudici Pasqualina

